

APPENDICE 2
IMPEGNI DELLE PARTI
NAZIONALI

Sui temi di seguito indicati le Parti stipulanti il presente contratto si impegnano a proseguire gli incontri al fine di pervenire alla relativa conclusione con la massima tempestività.

Commissione nazionale sulla previdenza

Le Parti, preso atto del confronto da tempo avviato, anche con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali, sulla riforma del Fondo di Previdenza per i lavoratori esattoriali, riaffermano il condiviso obiettivo di pervenire, nel più breve tempo possibile, ad una riforma dello stesso Fondo volta ad assicurare ai dipendenti iscritti una prestazione pensionistica integrativa dell' AGO e correlata alla maggior contribuzione versata.

Inquadramento del personale

Le Parti stipulanti avvieranno entro il **31 dicembre 2009** i lavori di una Commissione paritetica, per un riesame dei profili professionali contenuti nel presente contratto, allo scopo di adeguarli ai mutati assetti tecnico/organizzativi e produttivi.

Commissione nazionale per la sicurezza - Sicurezza antirapina

E' istituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, la Commissione nazionale per la sicurezza, ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008, alla quale è affidata, oltre a quanto già previsto all'art. 10 dell'accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, la ricognizione dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In sostituzione della Dichiarazione in calce all'art. 12 dell'accordo 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, le Parti stipulanti si danno atto che le aziende considereranno il "rischio rapina" ai fini del documento di valutazione di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 81 del 2008.

Commissione nazionale di studio in tema di salute e sicurezza

Le Parti stipulanti attiveranno entro **90** giorni dalla stipulazione del presente contratto, i lavori di una Commissione nazionale di studio per verificare la persistenza e l'attualità dell'Accordo nazionale 11 aprile 1997 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like 'M. M.', 'G.M.', 'R.M.', and 'A.M.', along with various scribbles and marks.]

APPENDICE 3
TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO E PREVIDENZA

Il giorno 4 novembre 2005, in Roma

- ASCOTRIBUTI

e

- (OMISSIS)

si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla computabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confermato – tenuto anche conto dei complessivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei trattamenti previdenziali riconosciuti al personale delle aziende concessionarie.

[Handwritten signatures and notes]
Generatore
27
Raffaella

APPENDICE 5
RACCOMANDAZIONE

Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. rivolgono una raccomandazione alle Aziende affinché, in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi adibite a sportelli di riscossione, facciano in modo di adottare misure che facilitino l'accesso dei lavoratori invalidi al posto di lavoro.

[Handwritten signatures and notes]
Criscechi's
29
R.M. An

DICHIARAZIONE DELLE PARTI IN MATERIA DI AGIBILITA' SINDACALI

Le Parti si impegnano, in considerazione della rilevanza della materia inerente "le agibilità sindacali", ad incontrarsi non prima di 60 giorni dalla stipula dell'Accordo 9 aprile 2008 per definire la regolamentazione complessiva entro il mese di novembre 2008, mediante sottoscrizione di un apposito Protocollo.

[Handwritten signatures and initials]

30

[Handwritten signatures and initials]

APPENDICE 7
AGIBILITA' SINDACALI

Art. 1 (Trattamenti per i Dirigenti sindacali)

In tema di libertà sindacali sono aggiunti i seguenti commi:

1. I dirigenti sindacali assenti dal servizio per periodi significativi per l'esercizio di cariche sindacali di cui al presente accordo saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell'ambito delle previsioni contrattuali in essere - facilitino il reinserimento nell'attività lavorativa.
2. Le Aziende favoriranno inoltre, anche ai fini di cui all' articolo 69 del presente contratto, la partecipazione dei dirigenti sindacali distaccati a tempo pieno o assenti dal servizio per periodi significativi, ai sensi dell'accordo da stipulare in tema di libertà sindacali, a corsi di formazione, concordandone con l'interessato le relative modalità.

Art. 2 (Albi sindacali)

In tema di libertà sindacali è aggiunto il seguente comma:
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le Aziende provvederanno - ove tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative - alla istituzione di una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le materie di interesse sindacale e del lavoro.

Nota

Le Parti concordano che gli articoli che precedono sono sin d'ora applicabili e verranno recepiti all'interno dello stipulando Protocollo in tema di agibilità sindacali.

[Handwritten signatures and initials]

31

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 5 novembre 2008

tra

la Società Equitalia S.p.A.

la Società Riscossione Sicilia S.p.A.

e

**le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA,
SNALEC, UGL, UILCA**

premesso che

In considerazione dei cambiamenti introdotti nel settore della Riscossione tributi dal D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla Legge di riforma del 2 dicembre 2005, n. 248 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29 dicembre 2005 n. 19, è stata disposta la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, con conseguente superamento dell'Associazione nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI);

con l'Accordo di rinnovo del CCNL del 4 novembre 2005 stipulato in data 9 aprile 2008 tra Equitalia S.p.A., Riscossione Sicilia S.p.A. e le Segreterie nazionali delle OO.SS. le Parti, come sopra costituite, con l'intento di favorire e promuovere, in alternativa al ricorso giudiziale, procedure facoltative di conciliazione delle controversie individuali di lavoro, hanno convenuto di esperire il suddetto tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 80 e dal D. Lgs 29 ottobre 1998 n. 387 in sede Sindacale con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali secondo le modalità e le procedure indicate nell'art. 10 del citato accordo di rinnovo;

considerato inoltre che

le medesime Parti hanno a tal fine convenuto di costituire una Commissione paritetica nazionale di conciliazione, da riunirsi su accordo delle stesse, in sede Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A. in base alle modalità e procedure individuate dal citato art. 10 dell'Accordo di rinnovo sottoscritto in data 9 aprile 2008 che in questa sede deve intendersi integralmente richiamato;

tale Commissione avrà il compito di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale, ai sensi delle richiamate normative, nei confronti di

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including names like 'Stavato', 'EM', 'S. P.', 'J. P.', 'L. P.', 'M. P.', 'G. P.', 'A. P.', 'B. P.', 'C. P.', 'D. P.', 'E. P.', 'F. P.', 'G. P.', 'H. P.', 'I. P.', 'L. P.', 'M. P.', 'N. P.', 'O. P.', 'P. P.', 'Q. P.', 'R. P.', 'S. P.', 'T. P.', 'U. P.', 'V. P.', 'W. P.', 'X. P.', 'Y. P.', 'Z. P.', 'AA', 'BB', 'CC', 'DD', 'EE', 'FF', 'GG', 'HH', 'II', 'JJ', 'KK', 'LL', 'MM', 'NN', 'OO', 'PP', 'QQ', 'RR', 'SS', 'TT', 'UU', 'VV', 'WW', 'XX', 'YY', 'ZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ', 'AAA', 'BBB', 'CCC', 'DDD', 'EEE', 'FFF', 'GGG', 'HHH', 'III', 'JJJ', 'KKK', 'LLL', 'MMM', 'NNN', 'OOO', 'PPP', 'QQQ', 'RRR', 'SSS', 'TTT', 'UUU', 'VVV', 'WWW', 'XXX', 'YYY', 'ZZZ']

tutte le Società facenti parte del Gruppo Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A..

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi parte integrante del presente Verbale di Accordo, le Parti, dopo approfondita discussione, hanno concordato quanto segue:

viene costituita a tale scopo una Commissione Paritetica Nazionale di Conciliazione.

La predetta Commissione è composta:

- a) per le Aziende, da un rappresentante delegato da Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A.;
- b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

La Segreteria della Commissione ha sede presso Equitalia S.p.A. o Riscossione Sicilia S.p.A. e le Commissioni di conciliazione potranno riunirsi presso gli Uffici delle Aziende Partecipate aventi sede in:

per Equitalia S.p.A. - Roma (Equitalia S.p.A.), Torino, Milano, Firenze e Napoli;
per Riscossione Sicilia S.p.A. - Palermo (Serit Sicilia S.p.A.).

Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A. provvederanno ad inoltrare a tutte le Direzioni Provinciali del Lavoro (Servizio Politiche del Lavoro) dei Comuni sopra indicati, con raccomandata A/R, oltre al testo del presente Verbale di Accordo, lettere di delega recanti i nominativi dei rappresentanti di nomina aziendale individuati ad esperire i tentativi di conciliazione suddetti;

Parimenti, le OO.SS. firmatarie provvederanno ad inviare alle medesime D.P.L. copia delle deleghe contenenti i nominativi dei Dirigenti sindacali designati ad esperire i tentativi di conciliazione in parola.

La procedura di conciliazione seguirà integralmente quanto previsto dal comma 6 al comma 13 incluso, del già richiamato art. 10 dell'Accordo sottoscritto in data 9 aprile 2008.

Con la stipula del presente Verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito ogni procedura utile alla costituzione della Commissione Sindacale di Conciliazione ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo di rinnovo del CCNL 4/11/2005 sottoscritto in data 9 aprile 2008 nonché degli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D. Lgs 31 marzo 1998 n. 80 e dal D. Lgs 29 ottobre 1998 n. 387. Il presente Verbale verrà integralmente recepito all'interno del testo coordinato del rinnovo del CCNL, ai sensi della nota in calce all'art. 10 del più volte citato Accordo di rinnovo del 9 aprile 2008.

Le Parti ribadiscono infine che, nell'ottica della salvaguardia della terzietà ed autonomia decisionale necessarie all'esperimento delle predette procedure di conciliazione, la composizione delle stesse dovrà evitare che anche potenzialmente i membri di nomina datoriale possano trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse per la risoluzione delle controversie in oggetto.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

APPENDICE 11

LETTERA DELLE OO.SS. DIRCREDITO- FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL,
SILCEA, SNALEC, UGL, UILCA AD EQUITALIA SpA

A parziale modifica delle comunicazioni di cui alla lettera, inviata a codesta Spettabile Società, in data 30 ottobre 2006, le scriventi OO.SS., stipulanti il CCNL 4 novembre 2005, dichiarano che intendono esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le facoltà scaturenti dallo stesso, o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

Vi invitiamo, pertanto, a prendere buona nota, pregandovi di darne notizia alle Associate, che, a far tempo dalla data odierna, le scriventi OO.SS. intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e disgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale operante nelle categoria, in tutte le sedi sindacali nazionali, di gruppo e di azienda.

Cordiali saluti

Roma 12 novembre 2008

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in several rows. The signatures are cursive and vary in size and style. Some are accompanied by small initials or numbers, such as '37' and 'MTO'. The signatures appear to be from various union representatives, consistent with the list of unions mentioned in the header.

**LETTERA DI INTENTI ALLEGATA AL CCNL 12
DICEMBRE 2001**

ASCOTRIBUTI, in relazione alla esigenza manifestata dalle OO.SS. dei lavoratori di favorire forme di previdenza complementare presso le aziende concessionarie, e tenuto conto delle disponibilità che deriveranno dalla riduzione del contributo dell'1% dovuto allo speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali per l'assicurazione temporanea di gruppo - in fase di deliberazione presso il Comitato amministratore di detto Fondo e soggetto ad approvazione ministeriale -, dichiara la propria disponibilità sulla destinazione di detta riduzione, secondo le direttive fornite dalla stipulanda regolamentazione contrattuale nazionale, a forme di previdenza complementare aziendale attraverso una contribuzione percentuale, a carico dell'azienda, pari alla differenza fra l'1% e la nuova aliquota che sarà dovuta per l'assicurazione temporanea di gruppo.

Inoltre, sempre nell'intento di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, ASCOTRIBUTI recepisce la necessità, emersa nel corso delle trattative sindacali, di mettere in atto ogni iniziativa utile per consentire l'utilizzazione nelle suddette forme di previdenza complementare delle quote di t.f.r. che andranno a maturare in favore dei dipendenti, attraverso un'apposita modifica legislativa che preveda la cessazione dell'obbligo contributivo alla gestione di capitale dello Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

39

CCNL 12 LUGLIO 1995 E 17 LUGLIO 1995
(DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE
DI RISPARMIO)* - ESTRATTO

Art. 8 – Automatismi economici e di carriera – Personale impiegatizio

Fermo quanto stabilito all'art. 117 del presente C.C.N.L., per il personale appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con permanenza, in ciascuno dei gradi pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a "sufficiente", anche non consecutive.

A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a quello più elevato della categoria impiegati, verrà riconosciuto dopo 10 anni di appartenenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a "sufficiente" un assegno di anzianità pari a lire 57.750 per 14 mensilità con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Tale assegno assorbe, fino a concorrenza, analoghe corrisposizioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo previsti dai contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1975. Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado superiore.

Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai due comma precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.

Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:

- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado immediatamente superiore.

Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera, restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali integrativi del C.C.N.L. 24 giugno 1974.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 9 settembre 1976.

Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, viene riconosciuto un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo ex imp. di 2^a categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente

* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.

direttore

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature on the left margin]

all'avanzamento automatico di carriera acquisibile ai sensi del primo comma che precede.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni particolari, questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto oltrechè dell'importo di cui al secondo comma del presente articolo delle Disposizioni particolari qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati - ex impiegati di 2^a categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Presso le aziende ove non sia previsto il grado di capo reparto, per il personale assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di cui sopra, è di importo pari all'indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo ex impiegati di 2^a categoria.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del C.C.N.L. 12 luglio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black ink. Some legible words include "Pizzarello", "Maurato", "41", "Bzi", and "Rom". The signatures are scattered across the lower half of the page, with some overlapping.

Art. 10 – Automatismi economici - Ausiliari

Fermo quanto previsto dall'art. 117 del presente C.C.N.L., per il personale appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:

- a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria un assegno pari a L. 33.000 per 14 mensilità (L. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a L. 33.000 per 14 mensilità (L. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
- c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell'ipotesi in cui gli interessati abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a "sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni nota di qualifica inferiore a "sufficiente".

Detti assegni non competono in casi di promozione alla categoria del personale subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono cumulabili con i passaggi automatici per contratto aziendale alla data del 31 dicembre 1972.

Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva la norma di cui alla lett. g) dell' art. 6 del C.C.N.L. 24 giugno 1974.

Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 119 del C.C.N.L. 9 settembre 1976.

Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verrà riconosciuto un solo assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro.

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal 1° comma, lett. a) e b) questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal 1° comma, lett. b).

Presso le aziende ove per il personale ausiliario, siano in atto trattamenti economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.

[Handwritten signatures and initials, including names like "Cicco", "Ryko", "Rohman", and others, along with a date "44" and various scribbles.]

Automatismi

Art. 119

Le Parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema degli inquadramenti nel settore della riscossione dei tributi viene a modificarsi la disciplina prevista dal Contratto Nazionale 12 luglio 1991 sugli automatismi.

Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonchè quant'altro stabilito in materia dal predetto Contratto Nazionale:

- A) al personale interessato, in servizio alla data del 12 luglio 1995, viene riconosciuto - in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di maturazione, acquisibile ai sensi dell'art. 114, lett, a), b) e c) del Contratto Nazionale 12 luglio 1991 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo.
- Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.
- L'attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla normativa aziendale in atto.

Per il personale in questione restano valide le previsioni dell'art.123;

- B) nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 12 luglio 1995, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due "automatismi" previsti dalla precedente lett. A).

Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. 12 luglio 1991, questi ultimi manterranno le scadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato della differenza tra l'importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionali, oltre che della indennità di cui all'art. 123 qualora fosse assorbita dai suddetti ulteriori automatismi.

La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del "secondo automatismo" non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.

Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.

Presso le aziende ove non fosse previsto alla data del 12 luglio 1995 il grado di capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale l'assegno mensile è di importo pari a quello previsto alla lettera B), primo comma, della presente norma;

- C) Per il personale interessato assunto dopo il 12 luglio 1995, nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 114 del Contratto Nazionale 12 luglio 1991, (benefici economici per automatismo), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 12 luglio 1995, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro.

Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo equivalente.

Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente all'inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'art. 123 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 12 luglio 1995.

Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del Contratto Nazionale 12 luglio 1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.

Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco della vigenza del contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.

Gli assegni mensili per anzianità di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti, dal 1° gennaio 1995, nelle seguenti misure:

- a) 2^a area professionale, 1° e 2° livello retributivo: L. 36.300;
- b) 2^a area professionale, 3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai specializzati): L.55.000;
- c) 1^a area professionale: L. 24.200.

L'assegno mensile resta assorbito, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente - nei casi indicati nel chiarimento a verbale all'art. 120 - all'inquadramento superiore, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like "Chiocchia", "Pignu", and "L.M.", along with a circled number "48".]

Art. 121

Ai fini del conseguimento degli automatismi di cui all'art. 119, il lavoratore deve aver riportato per gli ultimi tre anni classifiche non inferiori a quella di "normale".

Dal computo dell'anzianità valida ai fini degli automatismi in parola restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

Gli effetti degli automatismi suddetti decorrono dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturino i relativi requisiti.

[Handwritten signatures and initials]

Primo
Lupo
Maurizio
Saverio
M. M. M.
51
Ryl
S. B. S.
L. P. S.
R. M. A.

Art. 122

Le progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo dal 1° gennaio 1973, per effetto di contratti collettivi nazionali o integrativi aziendali, non comportano, di per sè, modifiche della posizione del lavoratore nell'ordinamento gerarchico aziendale.

Il lavoratore può essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e nei compiti espletabili in base all'inquadramento originario, sia in quelli espletabili in base ai successivi inquadramenti progressivamente conseguiti per effetto degli automatismi stessi.

[Handwritten signatures and notes]

Prized
Luisa Wilson
Mun King
52
Roh

[Other illegible signatures and initials]

Art. 123

I lavoratori inquadrati nel 2° e nel 3° livello retributivo della 3ª area professionale, in servizio alla data del 12 luglio 1995, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianità, dal 1° gennaio 1995, di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:

- per l'appartenente al 2° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120 e non abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;
- per l'appartenente al 3° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120, ovvero abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell'Azienda prima del 1° gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o avanzamenti sostitutivi predetti.

Dal computo dell'anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all'intero trattamento economico.

L'assegno compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i relativi requisiti.

L'assegno mensile resta assorbito ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior trattamento, inerente all'inquadramento, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l'assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.

L'assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente contratto.

Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 123 non trova applicazione presso le Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le previsioni di cui all'art. 8 delle Disposizioni particolari.

